La legge Foti ha introdotto un concetto di responsabilità basato più sul fatto oggettivo

La sottile linea tra dolo e colpa

Per i revisori scatta l'obbligo di vigilanza su rischi evidenti

DI MASSIMO VENTURATO,
PRESIDENTE INREL

Con la riforma della Corte dei conti (Legge 1 del 7 gennaio 2026 nota anche come Legge Foti) si è introdotto un nuovo concetto di responsabilità basato più sul fatto oggettivo che non sul fatto causale. Dalla lettura della norma si evince come sia importante definire il limite tra illeciti rientranti nella casistica di non punibilità se non in caso di dolo ovvero di illeciti per i quali la responsabilità si estende oltre la colpa grave. Si è addentrato su queste e altre interpretazioni il consigliere della Corte dei conti Tiziano Tessaro nel suo libro intitolato "il nuovo volto della Corte dei conti dopo la legge 7 gennaio 2026, n. 1" (Ed. Giappichelli).

Se pare chiaro che per gli amministratori vale la regola della presunta buona fede quando un atto sia supportato dai pareri favorevoli da parte dei funzionari e revisori (anche se non è una sorta di "scudo erariale" in quanto può essere data anche prova contraria), non risulta altresì chiaro il fatto se un funzionario o un revisore nell'adozione degli atti finalizzati all'attuazione dei programmi amministrativi ovvero nel porre in essere operazioni che potenzialmente possono dar luogo ad arricchimento senza causa a favore di soggetti privati ovvero ad un danno a carico dell'ente per mancate entrate o maggiori spese, siano in ogni caso ritenuti responsabili solo in caso di acclarato dolo. L'art. 1 della Legge 1/2026 fa un'elencazione degli atti per i quali si esclude la colpa grave e ciò per venire in contro alle richieste dei funzionari che lamentavano la cd "paura della firma" di fronte a situazioni che si presentano impossibili da ritenere "governabili" dal funzionario stesso per incertezza nell'applicazione delle norme o per cause di forza maggiore. Per tale motivo, già in passato, prima della nuova legge, si era adottato una sorta di sospensione della responsabilità limitandola solo ai casi di colpa grave omissiva e non nel caso di colpa grave commissiva. Ma siamo veramente convinti che con la nuova norma gli stessi funzionari siano considerati a responsabilità limitata? Se si può ritenere che ci siano responsabilità limitate, come previsto dalla Legge 1/2026, in capo ai soggetti che commettono colpa grave, cosa succede in caso di dolo eventuale?

Il dolo eventuale

L'ipotesi si configura quando l'atto posto in essere dal soggetto, ancorché non inteso quale volontà di arrecare un danno specifico volontariamente, ha causato, con il suo comportamento omissivo, un danno che era inequivocabilmente noto nella conseguenza del comportamento stesso. In pratica, è il danno che il soggetto non poteva non sapere di causare a seguito del suo comportamento omissivo. Questo ultimo elemento dipende molto dalla qualifica e dal ruolo ricoperto di chi ha omesso determinate azioni (nella costituzione del fatto o nella mancata vigilanza sullo stesso) che hanno comportato il danno, ma che, se si tiene conto della figura ricoperta (funzionario o revisore) assunta per titoli e per la competenza riconosciuta all'atto della nomina, non prevede esimenti anzi comporta aggravanti.

Non solo quindi se il fatto causa del danno non poteva non essere conosciuto, bensì anche quando il fatto era inequivocabilmente probabile.

Il caso di scuola

Se si passasse in auto ad alta velocità in un incrocio con il semaforo rosso in centro città di Roma alle quattro di mattina si potrebbe causare un incidente e nel caso si verificasse questo sicuramente è da considerarsi come colpa grave in quanto pur consapevoli di una bassa percentuale di rischio di probabilità di incidente tenendo conto della scarsa presenza di auto nell'incrocio a quell'ora, non si era adottata la adeguata diligenza.

Ma se lo stesso comportamento lo si adottasse a mezzogiorno, quando il traffico è al culmine, questo comportamento è da considerarsi quale dolo eventuale perché si era certamente consci dell'altissima probabilità che l'incidente si verificasse anche se non era intenzione del conducente procurare un danno.

E quali sono le responsabilità del revisore?

Le stesse del funzionario che doveva rilevare il fatto essendo palese il danno emergente. Su questo, si auspica che il presidente del CNDCEC Elbano De Nuccio dopo aver portato a casa il successo del risarcimento da parte dei sindaci nelle società private proporzionato ai compensi percepiti, riesca ad ottenere la stessa proporzione in caso di richiesta per danni erariali anche per le funzioni di revisore di enti locali. Un'importante nota: nel caso di adozione di provvedimenti da parte di organi collegiali, come ad esempio il collegio dei revisori, la legge prevede l'esclusione di responsabilità per chi si esprime con voto contrario nel verbale. Ecco perché è molto importante evidenziare il proprio dissenso nel verbale qualora non si condivida un atto che si ritiene causa di danno erariale per l'ente.

La legge 1/2026 si occupa anche dell'attività consultiva della Corte dei conti, ma anche qui come per la definizione del quadro ove si configuri o meno la colpa grave, le interpretazioni sono molto controverse e alcune sezioni della Corte hanno già sollevato dette questioni avanti alla Corte Costituzionale.

© Riproduzione riservata

INREL
Istituto Nazionale Revisori Enti Locali
Pagina a cura di
INREL
mail: info@inrel.it
Tel: 328/1236696
sito: www.inrel.it

SEL ServiziEntiLocali.it
INREL Istituto Nazionale Revisori Enti Locali
CORSO PROFESSIONALE PER
REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
a Venezia dal 6 ottobre al 10 novembre 2026
a Verona dal 7 ottobre al 9 novembre 2026
6 LEZIONI IN AULA dalle 14.30 alle 18.30
CON IL CORSO SI CONSEGUONO CREDITI PER L'ELENCO REVISORI ENTI LOCALI (Ministero Interno)
CREDITI PER IL REGISTRO REVISORI LEGALI (MEF) E CREDITI PER LA FPC (CNDCEC)
sconto sul prezzo di listino
per coloro che si iscrivono entro il 31 maggio 2026
RELATORI
Amedeo Bianchi
Magistrato della Corte dei conti – Sezione di controllo per il Veneto
Tiziano Tessaro
Magistrato della Corte dei conti – Sezione di Controllo per l'Emilia Romagna
Giuseppe Piperata
Professore di diritto amministrativo – Università di Bologna
Carola Pagliarin
Professoressa di diritto amministrativo – Università di Padova
Piero Rossignoli
Esperto di contabilità degli enti locali
Massimo Venturato
Commercialista e revisore Legale
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
www.servizientilocali.it
Tel. 0442/625563 - mail info@servizientilocali.it

ODCEC ROVIGO
SEL ServiziEntiLocali.it
INREL Istituto Nazionale Revisori Enti Locali
FORMAZIONE ENTI LOCALI
e-learning
6 lezioni da 2 ore acquistabili anche singolarmente per i crediti validi per l'iscrizione/mantenimento nell'elenco dei revisori degli enti locali del Ministero dell'Interno
GIORNATE FORMATIVE WEBINAR
Lezioni da 2 ore dalle ore 10.00 alle ore 12.00
disponibili anche singolarmente e anche in e-learning
sulla contabilità finanziaria
con Matteo Barbero – dirigente Città metropolitana Torino
25 giugno e 5 novembre 2026
sulla contabilità accrual
con Mauro Bellesia – componente SSB del MEF
22 e 29 settembre 2026
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
www.servizientilocali.it
Tel. 0442/625563 - mail info@servizientilocali.it